



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

Provincia di Ancona

DISCIPLINARE SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE SEDI COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 486 del 30.12.2020
Modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 331 del 22.08.2024

Indice generale

Art. 1 Oggetto e finalità3

Art. 2 Luoghi di celebrazione.....3

Art. 3 Giorni ed orari di celebrazione.....3

Art. 4 Tariffe.....4

Art. 5 Prenotazione ed organizzazione del servizio..... 4

Art. 6 Allestimento della sala e prescrizioni per l'utilizzo.....5

Art. 7 Casi non previsti dal presente disciplinare.....5

Art. 8 Entrata in vigore.....5

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente atto disciplina le modalità, i tempi ed i luoghi di celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili nel Comune di Falconara Marittima, come regolati dalle disposizioni degli articoli dal 106 al 116 del Codice Civile e dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"
2. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è attività istituzionale garantita.

Art. 2
Luoghi di celebrazione

1. I matrimoni e le unioni civili potranno essere celebrati, pubblicamente, in una delle seguenti sedi individuate come "casa comunale" ai sensi dell'art. 106 del codice civile:
 - a) nella sede dell'Ufficio di Stato Civile, in via Roma 2/B in orario di apertura al pubblico e senza alcun costo;
 - b) negli spazi individuati con apposita Deliberazione di Giunta, previo pagamento di apposita tariffa;
2. Resta facoltà della Giunta Comunale individuare sedi di celebrazione diverse nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme e dalle circolari ministeriali emanate in materia.

Art. 3
Giorni ed orari di celebrazione

1. I matrimoni e le unioni civili verranno celebrati con la seguente organizzazione:
 - a) Nella sede dei Servizi demografici: tutti i giorni della settimana negli orari di apertura al pubblico;
 - b) Nelle restanti sedi individuate con apposita Deliberazione di Giunta Comunale secondo le modalità, giorni, orari e tariffe di volta in volta stabiliti.
2. Non è consentita la celebrazione di matrimoni e di unioni civile nei seguenti giorni:
 - 1 e 6 Gennaio
 - il sabato antecedente la Pasqua, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
 - 1° Maggio
 - 8 Maggio (festa del Patrona - Madonna del Rosario)
 - 15 Agosto
 - 1 Novembre
 - 8 Dicembre
 - 24, 25, 26 e 31 Dicembre

Art. 4 Tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo delle sedi comunali si differenziano in base al luogo scelto, ai giorni ed in base alla residenza degli sposi o delle parti dell'unione civile.
2. I matrimoni e le unioni civili celebrate nella sede dei Servizi demografici in orario di apertura al pubblico sono gratuiti.
3. I luoghi per la celebrazione, diversi dall'Ufficio di Stato Civile, sono individuati con apposita Delibera di Giunta Comunale così come le relative tariffe di utilizzo.
4. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:
 - a) il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio
 - b) il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (utilizzo sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala, servizio di custodia).

Art. 5 Prenotazione ed organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile che coordina l'attività con la segreteria del Sindaco.
2. La visita dei luoghi destinati alle celebrazioni può essere effettuata da parte dei richiedenti negli orari di apertura al pubblico.
3. La richiesta relativa all'uso dei luoghi ed ai servizi richiesti, deve essere redatta su apposito modulo ed inoltrata all'ufficio protocollo dell'Ente. Nel caso di utilizzo delle sedi individuate dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b) del presente disciplinare, la richiesta dovrà essere presentata almeno 60 giorni precedenti la data della celebrazione e comunque non prima di 7 mesi rispetto alla data scelta.
4. In caso di richieste presentate nella medesima data, la priorità viene assegnata in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse al protocollo dell'Ente.
5. E' consentito lo svolgimento di una sola celebrazione nell'arco della stessa giornata ad eccezione delle richieste di celebrazione in orario di servizio presso l'Ufficio di Stato Civile. In presenza di motivata richiesta è ammessa la seconda celebrazione nella stessa giornata purché vi siano disponibilità dei locali e del celebrante, senza che ciò comporti maggiori oneri a carico dell'ente.
6. Una volta ottenuta la conferma della disponibilità dell'orario e della sala, dovrà essere effettuato il pagamento della tariffa, se dovuta, mediante versamento sul conto corrente postale o bancario di tesoreria. Copia del pagamento dovrà essere trasmessa all'ufficio protocollo dell'Ente in tempo utile per la celebrazione.

7. L'utilizzo degli spazi comunali diversi dall'Ufficio di Stato potrà avvenire compatibilmente con gli altri utilizzi dei medesimi.
8. L'amministrazione Comunale, qualora si verifichi l'impossibilità di utilizzare il luogo prescelto per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, si riserva, in accordo con le parti coinvolte, di individuare altri luoghi idonei all'interno della Casa Comunale.
9. Qualora la cerimonia non potesse avvenire, nel luogo o nella data prescelta, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione della tariffa eventualmente corrisposta.
10. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata celebrazione del matrimonio o dell'unione civile sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 6

Allestimento delle sale e prescrizioni per l'utilizzo

1. Ai richiedenti e/o soggetti da questi autorizzati è consentito di arricchire con arredamenti e addobbi, a propria cura e spese, il luogo prescelto per la celebrazione, previo accordo con il personale a presidio delle sedi a tale funzione deputate e nei limiti fisici consentiti dal luogo prescelto, purché vengano mantenute le condizioni di sicurezza dei siti. Le sale dovranno essere restituite nelle medesime condizioni in cui sono state concesse per la cerimonia
2. E' vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti o altro materiale all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia e negli annessi spazi e a servizio dei medesimi.
3. Considerato il pregio edilizio/architettonico dei siti di svolgimento dei riti del matrimonio, è richiesto il massimo rispetto, cura di accesso e uso dei luoghi. Nel caso in cui si verificino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare dei danni sarà addebitato al soggetto richiedente.

Art. 7

Casi non previsti dal presente disciplinare

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
 - il codice civile
 - il DPR 3 novembre 2000 n. 396
 - il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
 - lo Statuto comunale
 - la Legge 20 maggio 2016 n. 76
 - le Delibere di Giunta Comunale di volta in volta emanate in materia

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.